



Leonardo Latini  
*Sindaco*

**Alla Prefettura di Terni  
Viale della Stazione TERNI**

**Alla Questura  
Via Antiochia TERNI**

**Al Comando Provinciale Carabinieri  
Via L. Radice TERNI**

**Al Comando Provinciale Guardia di Finanza  
Via Bramante n. 45 TERNI**

**Al Gruppo Carabinieri Forestale  
Via Bramante, 1 TERNI**

**Al Comando della Polizia Locale  
della Provincia di Terni  
Viale della Stazione TERNI**

**Alla USL Umbria n. 2  
Via Bramante TERNI**

**All' A.S.M. Terni S.p.A.  
Via Bruno Capponi TERNI**

**Alla Confcommercio  
Largo Volfango Frankl, 10 TERNI**

**Alla Confesercenti  
Via Carrara n. 15 TERNI**

**Alla CNA – Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa  
Strada di Cardeto TERNI**

**Alla Confartigianato di Terni  
Via L. Casale n.9 TERNI**

**Alla Confindustria di Terni  
Via A. Garofoli, 13 TERNI**

**Alla Confapi  
Via Manara, 6 TERNI**

**Alla Coldiretti  
Viale Donato Bramante, 3/A TERNI**

**Alla Direzione Polizia Locale - Mobilità  
SEDE**

**Alla Direzione Economia e  
Lavoro-Promozione del  
Territorio  
SEDE**

**Alla Direzione Lavori Pubblici  
SEDE**

**Alla Direzione Servizi Digitali-Innovazione-Cultura  
SEDE**

**OGGETTO: Divieto di asporto bevande in vetro** nell'area circostante lo stadio "L. Liberati"  
in occasione dell'incontro di calcio Ternana Genoa del 22 ottobre 2022, al fine  
di evitare turbative all'ordine e alla sicurezza urbana dalle ore 11:00 alle ore  
19:00 del 22/10/2022.

## **IL SINDACO**

### **Premesso che:**

- Alle ore 16:15 del 22 ottobre 2022 è previsto lo svolgimento dell'incontro calcistico, valido per il campionato di serie B, Ternana-Genoa presso lo stadio comunale L.Liberati;
- Al riguardo la Questura di Terni, ha fatto pervenire richiesta del 15 ottobre 2022 assunta al protocollo generale al n. 163931 del 17/10/2022, ove si chiede, al fine di evitare qualsiasi turbativa all'ordine ed alla sicurezza pubblica nella giornata interessata dall'evento in argomento, di voler valutare la possibilità di emettere specifica ordinanza di divieto della somministrazione ed asporto di bevande in contenitori di vetro in tutta l'area circostante lo stadio "L.Liberati"..."
- In occasione di tale evento è previsto un considerevole afflusso di pubblico quantificabile in migliaia di spettatori, visto la buona posizione di classifica della squadra locale nell'attuale stagione calcistica;
- L'imponenza dell'afflusso previsto unitamente alla circostanza che, lo svolgimento dell'incontro calcistico in questione è caratterizzato da una accesa rivalità tra le tifoserie, comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti, tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti ed in particolare quelli connessi all'ordine ed alla incolumità pubblica;
- La potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e/o frantumati e dei contenitori metallici, anche associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche, sono fronte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;

- Tali circostanze risultano note poiché ampiamente oggetto di dibattiti e di divulgazione tramite tutti i mezzi di comunicazione di massa, inclusa quella nazionale, determinando situazioni di allarme sociale;
- Si rende indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono compromettere il pacifico svolgimento dell'incontro calcistico in questione;
- **Visti al riguardo**
  - L'art. 50, comma 5, D. L.vo. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
  - Il D. L. 20.02.2017 n.14 convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48;

**per quanto premesso, in adesione della proposta della Questura di Terni meglio illustrata in premessa**

## **ORDINA**

**Dalle ore 11.00 alle ore 19.00 del giorno sabato 22 ottobre 2022**, in tutta l'area circostante lo Stadio Comunale "L. Liberati" e segnatamente nell'area ricompresa tra i seguenti toponimi, inclusi nel divieto: via Borsi-via Oberdan-piazza Dalmazia-via Botticelli-viale G. Carducci-viale Giovanni Prati sino all'intersezione con Viale dello Stadio e viale dello Stadio comprese le vie limitrofe ricadenti tra detto viale ed il fiume Nera (strada di S. Martino-Foro Boario) precisata nella planimetria allegata;

### **è vietata:**

- a) la **detenzione di contenitori di vetro**, ai fini dell'immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo;
- b) la **vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro**. È comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all'ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall'esercente all'interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi;
- c) la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro** da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate.

**I divieti di cui alle lettere b) e c)** si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio per asporto ed in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici, oltreché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché eventi organizzati da associazioni senza fini di lucro, e presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati, qualora consentiti dalla normativa emergenziale vigente.

Nelle precitate aree la **somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita** unicamente nei seguenti casi, sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge:

- tramite servizio assistito al tavolo all'esterno dei locali di esercizio o all'interno, qualora consentito;
- sulle rispettive aree e spazi pertinenti regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati;
- per la somministrazione di bevande al tavolo o al banco, qualora consentito, con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.

Fatto salvo che l'illecito non costituisca altra violazione di rilevanza penale, per le violazioni di

cui al **punto 2.** della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE	SANZIONE COMMINATA
lettera <b>a)</b>	da € 50.00 a € 300.00	€ 100.00
lettera <b>b) e c)</b>	da € 100.00 a € 500.00	€ 166,66

Nel caso di cui alla lettera **a)** i contenitori di vetro dovranno essere consegnati agli agenti operanti che provvederanno al corretto e sicuro conferimento.

In caso di reiterazione dell'illecito amministrativo di cui alle lettere **b) e c)** si determina la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata di giorni 10 (dieci) disposta da parte dell'Autorità competente.

- d)** Fatto salvo che l'illecito non costituisca altra violazione di rilevanza penale è **vietata altresì** la cessione di bevanda alcolica per interposta persona a minore degli anni 18.

Per la violazione di cui alla lettera **d)** della presente ordinanza ai sensi dell'art. 7-bis del D. L.vo.267/2000-T.U.E.L. si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE	SANZIONE COMMINATA
lettera <b>d)</b>	da € 80.00 a € 480.00	€ 160.00

#### AVVERTE CHE

La presente ordinanza è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Gruppo Carabinieri Forestale, al Comando della Polizia Locale e al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Umbria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii.

**IL SINDACO**

Leonardo Latini  
Firmato digitalmente